



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

Atto modificativo

al

Contratto n. rep 55667 del 29/12/2009,

ad oggetto "Mutuo,"Opere pubbliche", ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 1/09/1993 n.385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia) per Euro 2.400.000,00. Durata ammortamento: 20 (venti) anni.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 21 (ventuno), del mese di Dicembre, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me, Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f.CRBRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare, nella forma pubblica amministrativa, i contratti nei quali l'Ente è parte, ex art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n.1 (codice fiscale 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche Comune, il Dott. Marcello Marconi, nato a Reggio Emilia (RE) 1'8/06/1968, in qualità di Dirigente della posizione di Staff al "Servizio Finanziario, Attività specialistiche - Fund Management" del Comune di Reggio Emilia, giusta incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n.21351 del 19/05/2015, qui integralmente richiamato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo Comune, in virtù degli artt. 56 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonchè in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R.

16/04/2013, n. 62, recante *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come integrato dall'art.15 del *Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia*;

dall'altra parte

per la Banca **"Monte dei Paschi di Siena S.p.A."**, con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale € 7.365.674.050,07 alla data del 25.11.2016, iscritta al Registro delle Imprese di Siena, Codice Fiscale e partita IVA numero 00884060526, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n.5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il Sig. Franco Trombini (c.f. TRMFNC63R19h223P), nato a Reggio Emilia (RE) il 19/10/1963, Responsabile di Direzione Territoriale con livello di procura "R1" dal 04/01/2016, in servizio presso la Direzione Territoriale Mercato Reggio Emilia, che agisce nel presente atto in qualità di Procuratore Speciale (livello R1), in forza della procura speciale del 12/05/2014 ai rogiti Notaio Mario Zanchi di Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, repertorio n.33190 - raccolta n. 15728, registrata all'Agenzia delle Entrate di Siena il 15/05/2014 al n. 2401 Serie 1T e depositata presso il Registro delle Imprese di Siena; documento conservato in copia a fascicolo;

I predetti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo,

premettono

- che la Banca **"Monte dei Paschi di Siena"** ha concesso e interamente erogato al Comune di Reggio nell'Emilia un mutuo di originari € 2.400.000,00, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 385/93, per la realizzazione dell'intervento **"Residenze per anziani a Villa Ospizio"**, nell'ambito del programma Regionale **"3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà"**, da rimborsare in anni 20 (venti) con il

sistema dell'ammortamento graduale, mutuo beneficiante per il 50% dell'importo di provvista a tasso zero fornita dal Fondo di Rotazione Regionale, di cui al contratto, in data 29 dicembre 2009, a rogito dell'allora Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, dottor Domenico Rebuttato, n. rep 55667, registrato in data 15/01/2010, presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, al n.8 Serie 1, qui integralmente richiamato;

- che il Comune di Reggio nell'Emilia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 e del Documento Unico di Programmazione (Punto 2.1.6) e **determinazione dirigenziale n. del,** entrambe esecutive a termini di legge, ha approvato, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h) del TUEL, la modifica, in riduzione, secondo le regole che seguono, dell'importo originario, da Euro 2.400.000,00 ad Euro 2.060.000,00, del suddetto mutuo, in quanto il costo finale complessivo dell'opera è risultato, a consuntivo, inferiore di Euro 340.000,00 rispetto al progetto esecutivo approvato;
- che il Comune di Reggio nell'Emilia, con lettera del **.....**, ha richiesto alla Banca mutuante la modifica, in riduzione, dell'importo originariamente concesso, dichiarandosi disponibile a versare, a titolo di restituzione anticipata del capitale, quanto necessario per far coincidere i piani d'ammortamento dalla scadenza di rata del 30/06/2018 fino al termine dell'ammortamento, con i piani d'ammortamento rideterminati ab origine in € 2.060.000,00 complessivi, stanti le medesime condizioni di tasso e durata e tenuto conto delle quote capitali già versate;
- che la Banca ha accolto detta richiesta con messaggio di posta elettronica certificata, identificativo univoco del messaggio: opec286.20171218154733.21728.05.5.28@pec.actalis.it, **del 18/12/2017,** acquisita al Protocollo Generale al n° 2017/0133759 del 19/12/2017;
- che la Regione Emilia Romagna ha erogato alla Banca "Monte dei Paschi di

Siena", in acconto, Euro 960.000,00, pari all'80% del finanziamento Regionale originariamente concesso (€ 1.200.000 ora da ridurre, secondo metodo proporzionale, a € 1.030.000) e che, per procedere all'erogazione a saldo del contributo, pari ad Euro 70.000,00, richiede, antecedentemente, la stipula del presente atto modificativo;

**tutto ciò premesso,
le parti, come sopra configurate,
convengono e stipulano
quanto segue:**

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Le parti confermano tutti i patti e le condizioni del succitato contratto originario, per quanto non espressamente modificato con il presente atto e, nel contempo, a modifica di quanto previsto nello stesso, stabiliscono che: il Comune rimborserà alla Banca il capitale residuo del finanziamento, pari ad euro 1.393.816,77, tenuto conto di Euro 776.135,85 già restituiti nelle rate di ammortamento pagate dal 30/06/2011 al 31/12/2017 e dell'importo versato, quale estinzione anticipata, pari a 230.047,38 euro, mediante corresponsione di n. 26 rate semestrali scadenti il 30.06 e il 31.12 di ogni anno, di cui la prima scadente il 30.06.2018 e l'ultima il 31.12.2030. Dette rate semestrali saranno comprensive di una quota di rimborso del capitale, secondo le date e gli importi di cui ai due piani di ammortamento che si allegano al presente atto sotto la lettera ..., nonché per uno dei due piani di ammortamento (quello non a carico del Fondo rotativo Regionale) degli interessi semestrali, calcolati sul debito residuo risultante a ciascuna scadenza sulla base del citato nuovo piano d'ammortamento.

3. In relazione a quanto convenuto al precedente articolo, a garanzia delle obbligazioni tutte nascenti dal combinato disposto del contratto originario di mutuo più volte citato e del presente atto, il Comune si obbliga a vincolare irrevocabilmente e delegare "pro-solvendo" a favore

della Banca, sui cespiti delegabili ai sensi di legge, le somme necessarie al servizio del mutuo in argomento, tanto in linea capitale quanto per gli interessi. Conseguentemente, il Comune si obbliga a notificare al proprio Tesoriere, per gli effetti previsti dall'art. 220 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del 2° comma dell'art. 206 di detto D.Lgs., atto di delega a valere sulle proprie entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, per il pagamento, alle previste scadenze, delle rate di rimborso del mutuo, ciascuna costituita dalla quota di capitale quale risulta dai due piani di ammortamento allegati al presente atto e dalla quota di interessi. L'atto di delega che sarà notificato in virtù del presente atto modificativo sostituisce per il futuro, ad ogni effetto, l'atto di delega a suo tempo notificato in dipendenza della stipula del già citato contratto originario di mutuo e che verrà dalla Banca restituito al Comune. Il Comune si impegna inoltre:

- ad inserire nella deliberazione per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata, da adottarsi semestralmente e da notificare al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme dovute per il rimborso delle rate di ammortamento di cui al presente atto;
- a garantire la disponibilità anche futura dei predetti cespiti nonché la esigibilità ed il pagamento alle scadenze pattuite di quanto vincolato e delegato;
- a prestare altre idonee garanzie ed a rilasciare ulteriori atti di delega, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o, comunque, venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità degli stessi;
- a provvedere direttamente con ogni suo altro mezzo ai pagamenti dovuti alla Banca a qualsiasi titolo, ivi compresi gli eventuali interessi di mora, qualora i versamenti effettuati dal Tesoriere o da altri delegati al pagamento non fossero sufficienti;
- a fare comunque quanto ritenuto opportuno e necessario per mantenere l'efficacia della delegazione di pagamento.

Le parti convengono che le modifiche pattuite al precedente articolo 2 producano effetto se e quando sia comprovata alla Banca l'intervenuta

notifica da parte del Comune di Reggio nell'Emilia al proprio Tesoriere dell'atto di delega di cui al presente articolo. Al riguardo il Comune di Reggio nell'Emilia si obbliga a produrre alla Banca copia della delegazione di pagamento notificata al Tesoriere comunale e munita della relata di notifica in originale.

4. Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente atto non costituisce novazione del più volte citato contratto originario di mutuo e riconoscono quindi che, salvo le modifiche pattuite con lo stesso presente atto, restano fermi ed immutati tutti gli obblighi, condizioni e modalità previste nel suddetto contratto.

5. Per qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Siena. Le parti eleggono domicilio ciascuna presso la propria sede.

6. Tutte le formalità inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, tra cui la registrazione, ex art. 11 Tariffa Parte prima D.P.R. n° 131/86 s.m.i, beneficiano delle agevolazioni previste all'art. 41 del D.P.R.-29/09/1973 n.601; pertanto, si adempiranno a titolo gratuito, senza esazione alcuna di imposta, tassa o tributo.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 "Codice dell'amministrazione digitale", verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, ai sensi dell'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'"Agenzia per l'Italia Digitale" (AgID).

In presenza delle parti, che mi esentano espressamente dalla lettura della documentazione allegata, io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di sette pagine a video, di cui sei interamente scritte e della settima di tre righe, oltre le sottoscrizioni.

p. il Comune di Reggio Emilia
Dott. Marcello Marconi

p. Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sig. Franco Trombini

Il Segretario Generale
Dott. Roberto Maria Carbonara